



COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO

**PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
COMPARTO D2 DELLA ZONA P.1.8
DEL VIGENTE P.R.G.C.**

Proponente:

IMECO SRL Via C. Alberto n° 4/1
P.I.: 08486470019

.....

Tecnico incaricato:

Dario COSTAMAGNA architetto,
via santa croce 24 12036 Revello P.I.: 02251270043

.....

**DOCUMENTO N° 6
BOZZA DI CONVENZIONE**

Data emissione : 21 ottobre 2021

Data aggiornamento :

REPERTORIO N°

**CONVENZIONE PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO A DESTINAZIONE
PRODUTTIVA - COMPARTO D2 DELL'AREA NORMATIVA P1.8 DEL VIGENTE P.R.G.C.**

* * * * *

PREMESSO CHE

- il comparto D dell'area normativa P1.8 è stato suddiviso in due comparti D1 e D2 con delibera C.C. n° 8 del 4 aprile 2011;
- il P.R.G.C. del comune di Scarnafigi individua l'area interessata dal progetto di PEC oggetto della presente convenzione nel comparto D2 dell'area normativa P1.8;
- l'attuazione dell'area normativa P1.8, (aree ed impianti produttivi esistenti e confermati) è regolata dagli articoli 21, 22 e 41 delle norme tecniche di attuazione del PRGC vigente;
- la società IMECO srl (P.I.: 08486470019), con sede in via C. Alberto 4/i a Pinerolo è l'unica proprietaria dell'intero comparto D, sia del comparto D1 (oggetto di PEC nel 2011) che del comparto D2 oggetto della presente convenzione;
- per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio del comparto D2 dell'area normativa P1.8 è stato predisposto il progetto di piano esecutivo convenzionato, secondo i disposti dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a firma del tecnico Dario Mario COSTAMAGNA, con studio in via Santa Croce n° 24 a Revello (CN), iscritto dal 1989 con il n° 418 all'ordine degli architetti della provincia di Cuneo;
- in nuovo strumento urbanistico esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO DOCUMENTI

- documento n° 1: **VISURE CATASTALI DEI TERRENI OGGETTO DI PEC**
- documento n° 2: **RELAZIONE GEOLOGICA**
- documento n° 3: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)**
- documento n° 4: **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**
- documento n° 5: **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PEC**
- documento n° 6: **BOZZA DI CONVENZIONE**
- documento n° 7: **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- documento n° 8: **RELAZIONE FINANZIARIA**
- documento n° 9: **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

ELENCO TAVOLE

- tavola n° 1: **ESTRATTI DI PRGC E CATASTALE
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI PEC IN PROGETTO**
- tavola n° 2a: **AREA NORMATIVA P1.8: COMPARTI URBANISTICI SU MAPPA CATASTALE
- LIMITE PEC COMPARTO D2 IN PROGETTO**
- tavola n° 2b: **SUPERFICIE DEL COMPARTO D2 SU MAPPA CATASTALE
AREE CHE MODIFICANO LA SUPERFICIE ORIGINARIA DEL COMPARTO**
- tavola n° 3: **RILIEVO FOTOGRAFOMETRICO SU MAPPA CATASTALE**
- tavola n° 4: **RILIEVO DEL SITO OGGETTO DI PEC - SEZIONI**

tavola n° 5:	PLANIMETRIA DEL PEC IN PROGETTO CON SCHEMA DISMISSIONI E CALCOLO DELLE AREE
tavola n° 6:	SCHEMA SAGOME EDIFICI IN PROGETTO
tavola n° 7:	PROGETTO DELL'AREA INTERESSATA DAL PEC - SEZIONI
tavola n.8:	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI. PIANTE – SEZIONI - DETTAGLI
	PROGETTO PRELIMINARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- il PEC è proposto dal Geom. Oscar PAROLA, in qualità di legale rappresentante della società IMECO srl con sede in via C. Alberto 4/i a Pinerolo;
- sul progetto di Piano Esecutivo convenzionato si è espressa favorevolmente la commissione edilizia comunale come da parere espresso in data
- il responsabile dei servizi tecnici in esecuzione alla determinazione n° del decideva l'accoglimento del progetto del Piano Esecutivo Convenzionato e dello Schema di Convenzione, i quali venivano pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, dal _____ al _____ sono/non sono pervenute osservazioni e proposte;
- il Geom Oscar PAROLA in qualità di legale rappresentante della società IMECO proponente dello strumento urbanistico esecutivo, dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemila ventuno il giorno _____ del mese di _____, nell'Ufficio Segreteria del Comune di Scarnafigi, Provincia di Cuneo,

tra

il Comune di Scarnafigi (C.F.: 85002050046) nella persona dell'architetto Graziella RAVERA, nata a Savigliano il 21 marzo 1962, domiciliata per l'incarico in Scarnafigi in Corso Carlo Alberto 1, la quale interviene in quest'atto in qualità di responsabile dei servizi tecnici, avente poteri di firma a norma di legge ed in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n° del, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto alla lettera A;

e

Geom Oscar PAROLA, nato a Saluzzo il 24/06/1962 – residente a Saluzzo in via Savigliano 107/b nella sua qualità di legale rappresentante della società IMECO, nel presente atto denominato "Proponente".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Con riserva di approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per il Proponente.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrate della presente convenzione.

Articolo 2

L'attuazione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato sui terreni siti in Scarnafigi, descritto nelle Tavole 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degli elaborati di progetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ avverrà in conformità alle norme di cui agli artt.21, 22 e 41 delle NTA del P.R.G.C. vigente, delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati del Piano esecutivo stesso che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto lettera [] i quali costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C.

La realizzazione del Piano Esecutivo Convenzionato dovrà avvenire nell'arco temporale di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

Articolo 3 - Utilizzazione urbanistica ed edilizia

Il Piano Esecutivo Convenzionato ha per oggetto l'utilizzazione urbanistica ed edilizia dei terreni siti nel Comune di Scarnafigi descritti alle Tavv n. 1 e 2 del P.E.C. distinti al Catasto Terreni come risulta dallo schema che segue:

foglio	particella	superficie	proprietà
26	34	4.791,00 mq	IMECO
26	35	524,00 mq	IMECO
26	195	110,00 mq	IMECO
26	231	10.314,00 mq	IMECO
26	234	188,00 mq	IMECO
26	274	544,00	IMECO
26	292	525,00	IMECO

totale superficie territoriale
comparto D2 **16.996,00 mq**

Le caratteristiche urbanistiche dei terreni che formano il comparto D2 oggetto di PEC sono riportate nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Scarnafigi in data ,,,,,,che in originale si allega alla presente convenzione sotto la lettera "...."

Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede l'utilizzazione urbanistica dei terreni che formano il comparto D2 secondo le seguenti destinazioni:

A Lotti edificabili per edifici produttivi per una superficie fondiaria netta pari a 15.223,90 mq

B Aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria per una superficie netta di 1.772,10 mq

Le destinazioni d'uso anzidette non potranno essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno a una penale convenzionale a carico del Proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli uffici comunali.

Il Proponente si impegna per sé e successori ed aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione produttiva affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A è prevista

A1) la realizzazione di n. 4 edifici per complessivi mq 7.611,96 di superficie coperta che corrispondono a mq 15223,90 di utilizzazione fondiaria complessiva e specificatamente:

lotto	Edificio	Destinazione	Sup. coperta	Sup.edificabile
Lotto a	Edificio 01	artigianale	mq 150,00	mq 300,04
	Edificio 02	artigianale	mq 3.616,00	mq 7.232,90
Lotto b	Edificio 01	artigianale	mq 150,00	mq 300,04
	Edificio 02	artigianale	mq 3.695,00	mq 7.390,92

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili e le caratteristiche tipologiche sono indicate negli elaborati del PEC sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti in relazione alle necessità della parte proponente. In sede di presentazione dei permessi di costruire, potrà essere consentita una differente distribuzione planimetrica degli edifici nel rispetto comunque del rapporto di copertura e dei parametri edilizi fissati dalla N.T.A. dello strumento urbanistico esecutivo.

I progetti degli edifici, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione, contenuti nelle Tavola n° 5 hanno titolo documentario del progetto urbanistico-edilizio da conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo domanda permessi di costruire.

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alle lettere B sono definite ai successivi articoli. I progetti delle opere e degli impianti ivi previsti, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione e contenuti nella Tavola 5 e descritti al successivo articolo 4 saranno precisati in successivi progetti esecutivi, sulla base delle indicazioni e prescrizioni che saranno dettate dagli Uffici Comunali, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

Articolo 4 - Assoggettamento ad uso pubblico delle aree per urbanizzazione primaria di cui agli art.51, n.1 LR 56/1977

Il Proponente, in relazione al disposto dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché del 5° comma dell'art.8 della legge 6.8.1967 n.765 si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Scarnafigi le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nella Tavola 5, della superficie complessiva di mq. 1.772,10 e così ripartita:

a) parcheggi pubblici	mq 1.174,10
b) strade, spazi di manovra e sistemazione delle intersezioni stradali	mq 476,00
c) superficie a verde	mq 122,00
totale	mq 1.772,10

L'assoggettamento ad uso pubblico delle aree suddette avverrà al completamento della realizzazione delle opere.

Articolo 5 - Cessione gratuita di aree per urbanizzazione secondaria.

Non è prevista cessione di aree per urbanizzazione secondaria.

Articolo 6 - Cessione aree – riepilogo

Il Proponente, per quanto disposto ai punti 4) e 5) si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Scarnafigi le aree di cui ai punti suddetti così ripartite:

Per opere di urbanizzazione primaria	mq 1772,10
Per opere di urbanizzazione secondaria	mq 0,00
totale	mq 1772,10

Le aree di cui trattasi sono dettagliatamente indicate nella Tav. 5 e saranno oggetto di apposito tipo di frazionamento catastale al momento del completamento delle opere.

Articolo 7 - Oneri di urbanizzazione primaria

Il Proponente, in relazione al disposto dell'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., si obbliga per sé ed aventi diritto ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione delle opere di cui all'art.51 n. LR 56/1977 e precisamente:

- a) parcheggio e corsia di manovra per il collegamento e per l'accesso agli edifici artigianali e produttivi;
- b) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
- c) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazione per gas e telefono;
- d) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale e di quartiere
- e) reti e impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera a)

Dette opere verranno eseguite direttamente a cura e spese del proponente ed ultimate prima del rilascio delle concessioni dei singoli lotti.

Si considerano ultimate le opere in questione quando sia assicurata la viabilità, l'allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, anche se non collaudate.

Si fa altresì riferimento a quanto disposto dal successivo art.9.

Gli oneri di realizzazione delle opere anzidette non dovranno risultare complessivamente inferiori a quelli determinati applicando l'onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente all'atto dell'approvazione dell'ultimo dei progetti esecutivi, delle opere stesse, al volume degli edifici, compresi quelli esistenti, oggetto del piano esecutivo.

La valutazione del costo delle opere in programma è effettuata con computo metrico estimativo che fa parte dei documenti allegati al PEC.

L'eventuale quota residua, a pareggio dei costi forfettari determinati verrà corrisposta all'atto del rilascio di ogni singola concessione con importo aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio della concessione stessa.

L'onere di urbanizzazione primaria ai fini dello scomputo del costo delle opere eseguite direttamente è pertanto espresso dalla seguente formula:

$$O_{up} = V_u \left(\frac{T_1 V_t - K}{V_t} \right) \times \frac{T_2}{T_1}$$

ove:
O_{up} = onere di urbanizzazione primaria;
V_u = volume in progetto;
V_t = volume totale oggetto del piano esecutivo, compreso il volume esistente;
T₁ = tariffa deliberazione consiliare, per tipo di intervento, all'opera di approvazione dell'ultimo dei progetti esecutivi di opere di urbanizzazione primaria;
T₂ = tariffa deliberazione consiliare, come T₁, ma all'epoca di rilascio della concessione;
K = costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente.

Ove il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dal Proponente ecceda l'onere forfettariamente determinato o valutato dagli uffici comunali, al proponente stesso o agli aventi diritto non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo determinati.

Articolo 7 II - Caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione.

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dal progetto di Piano Esecutivo Convenzionato approvato e dagli specifici progetti esecutivi da sottoporre all'approvazione del Comune di Scarnafigi redatti secondo i seguenti criteri tecnici :

- a) Sistema viario pedonale veicolare: finitura superficiale: strato di base (min cm8) con sovrapposto manto di usura (min. cm4)
- b) Fognatura bianca
 - collettore principale in pvc pesante del diametro minimo di cm 40 rinfiacato con cls
 - Attraversamenti in pvc/ polietilene Uni 303/1 del diametro minimo interno di cm 20 rinfiacati con cls
 - Caditoie stradali con griglie carrabili D400 in ghisa sferoidale
- c) Fognatura nera – non prevista
- d) Acquedotto tubazioni in polietilene dimensionata per carico antincendio diametro interno minimo 90 mm – disposizione di idranti soprasuolo
- e) Illuminazione pubblica – pali in acciaio zincato rastremati con pozzetti alla base h 11 m - lampade da 150 W, isolamento classe 2

Articolo 8 - Oneri di urbanizzazione secondaria

Si conviene che il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria verrà corrisposto interamente al Comune di Scarnafigi, applicando l'onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente all'atto del rilascio di ogni singola autorizzazione edilizia.

Articolo 9 - Termini di esecuzione

Il Proponente, in relazione al disposto dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di cui ai precedenti articoli entro un anno in modo da assicurare i servizi ai fabbricati in progetto, il cui rilascio dei permessi di costruire sarà subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione stesse escluso il manto bituminoso.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire in base a un dettagliato programma dei tempi di attuazione che il Proponente presenterà preliminarmente alla richiesta dei permessi di costruire e comunque la sistemazione delle aree di uso pubblico dovrà essere completata entro un anno e i lotti entro dieci anni.

Nel corso della realizzazione delle opere di urbanizzazione, considerato il dislivello esistente tra la quota del terreno attuale e le quote di progetto, per provvedere alla progressiva formazione dei rilevati, sarà possibile autorizzare e realizzare oltre ai rilevati anche la recinzione perimetrale dell'area normativa.

In mancanza di autorizzazione di cui al precedente primo comma del presente articolo il ritardo nell'esecuzione delle opere porterà a una penale convenzionale a carico del Proponente pari a 1/10 del valore delle opere da realizzare; qualora le opere vengano eseguite con ritardo di due mesi, con un aumento di un ulteriore decimo per ogni successivo mese di ritardo.

Il Comune di Scarnafigi potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 13, ferma ed impregiudicata la facoltà di far eseguire le opere non costruite in danno del lottizzante e a suo carico, con azione di regresso per le spese e fermo sempre il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale, oltre alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

Articolo 10 - Contributo relativo al costo di costruzione

Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto per gli immobili artigianali oggetto del PEC.

Articolo 11 - Progetti di opere

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di competenza del Proponente, e da questi direttamente eseguite dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, secondo i disposti dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i. e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a firma di tecnici abilitati per tali progettazioni per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami il Proponente dovrà sottostare.

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati e il collaudo dei lavori stessi è riservato all'esclusiva competenza dell'ufficio tecnico comunale o di tecnico all'uopo delegato.

Il Proponente si obbliga a tracciare a propria cura e spese ed in contraddittorio con il Comune, le strade, le delimitazioni dei lotti e quant'altro attiene al Piano Esecutivo Convenzionato stesso, riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione sarà riportata sulla planimetria d'insieme del Piano esecutivo con gli opportuni riferimenti.

Articolo 12 - Garanzie finanziarie

Il Proponente, in relazione al disposto dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., ha costituito per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione costituita dalla seguente fideiussione bancaria/assicurativa _____ dell'importo di €. _____, in data _____ prot. _____

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Proponente autorizza il Comune di Scarnafigi a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

Lo svincolo della garanzia avverrà previo collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dalla parte Proponente, con la possibilità di riduzione della garanzia proporzionalmente alle opere già eseguite.

Articolo 13 - Esecuzione sostitutiva

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente e il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a sei mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltretutto l'incameramento della penale convenzionale di cui all'art.12

Articolo 14 Trasferimento degli impianti al Comune

Gli impianti di cui agli artt. 7 e 8 del presente atto saranno assoggettati a uso pubblico previo collaudo con esito favorevole, quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte.

Rimane in capo al Proponente l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere come convenuto nei precedenti articoli.

Articolo 15 - Trasferimento degli obblighi

Qualora il Proponente proceda ad alienazione delle aree potrà trasmettere agli acquirenti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione; egli dovrà dare notizia al comune di ogni trasferimento effettuato entro trenta giorni dall'atto di trasferimento.

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il Proponente sarà tenuto al pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In caso di trasferimento parziale dei sopra detti, il Proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree e i loro successori o aventi causa nell'esecuzione di dette opere ed impianti dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

Articolo 16 - Rilascio di concessioni edilizie e autorizzazione di agibilità

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il Proponente che il Comune non rilascerà alcun permesso edilizio né autorizzazione di abitabilità o usabilità dei locali a norma dell'art.57 della

LR 56/1977 se non quando il Proponente o chi per esso abbia provveduto agli obblighi inerenti all'assoggettamento delle aree e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria come precedentemente definito.

Articolo 17 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare per i frazionamenti e l'assoggettamento saranno a totale carico del Proponente.

All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943 n. 666, oltre l'applicazione di altri successivi benefici più favorevoli.

Articolo 18 - Rinuncia ad ipoteca legale

Il Proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, che potesse eventualmente competere in dipendenza della presente convenzione, nei registri immobiliari.

Articolo 19 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. ed alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Le parti da me espressamente interpellate si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall'art.32-quater CP come sostituito dall'art.21 della L. 155 del 19 marzo 1990.

Agli effetti del diritto di famiglia Oscar PAROLA dichiara di essere coniugato in regime di separazione/comunione legale dei beni e di essere legale rappresentate della Società IMECO srl proprietaria per intero dell'immobile oggetto della presente convenzione.

E richiesto io ho ricevuto quest'atto, che è stato da me letto ai comparenti che l'hanno approvato.

Il presente è stato scritto da persona di mia fiducia su pagine.....